II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1996

relativa all'utilizzazione del vocabolario comune per gli appalti (CPV) per la descrizione dell'oggetto dell'appalto

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/527/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 155, secondo trattino,

(1) considerando che la Commissione, per pervenire ad una maggiore trasparenza nella trasmissione delle informazioni, ha adottato la comunicazione relativa alla semplificazione amministrativa nella Comunità;

(2) considerando che le direttive del Consiglio 92/50/CEE [1], 93/36/CEE [2], 93/37/CEE [3] e 93/38/CEE [4] stabiliscono l'obbligo per gli enti appaltanti di tutti gli Stati membri di pubblicare i bandi di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* affinché vi sia una concorrenza effettiva nel settore degli appalti pubblici;

(3) considerando che alcune rubriche dei bandi di gara devono contenere una descrizione precisa dell'oggetto dell'appalto, con riferimento a diverse nomenclature [5];

(4) considerando che è necessario armonizzare i riferimenti alle diverse nomenclature attualmente utilizzate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti appaltanti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni per descrivere l'oggetto degli appalti da pubblicare in base alle direttive sugli appalti pubblici;

(5) considerando che il vocabolario CPV (Common Procurement Vocabulary) è un adattamento della nomenclatura CPA, istituita dal regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio [6] per descrivere l'oggetto degli appalti;

[1] GU n. L 209 del 24. 7. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 199 del 9. 8. 1993, pag. 1.
[3] GU n. L 199 del 9. 8. 1993, pag. 54.
[4] GU n. L 199 del 9. 8. 1993, pag. 84.
[5] Nomenclatura CPC (Classificazione centrale dei prodotti) delle Nazioni Unite, nella direttiva 92/50/CEE e nella direttiva 93/38/CEE. Nomenclatura CPA (Classificazione dei prodotti associata alle attività), nella direttiva 93/36/CEE. Nomenclatura NACE rev. 1 (Nomenclatura delle attività economiche nelle Comunità europee), nella direttiva 93/37/CEE e nella direttiva 93/38/CEE.
[6] GU n. L 342 del 31. 12. 1993, pag. 1.

(6) considerando che la nomenclatura CPA garantisce una corrispondenza fissa con la nomenclatura CPC (Classificazione centrale dei prodotti) delle Nazioni Unite e contiene quattro elementi della NACE rev. 1 (Classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee), di cui conserva la struttura per settore d'attività;

(7) considerando che è necessario che per gli appalti di lavori pubblici gli enti appaltanti utilizzino per la descrizione dell'oggetto dell'appalto il CPV anziché la «Nomenclatura generale lavori pubblici», raccomandata fino ad oggi dalla raccomandazione 91/561/CEE della Commissione [1];

(8) considerando che la standardizzazione dell'informazione consentirà inoltre di:

— migliorare la trasparenza degli appalti pubblici;

— permettere la creazione di un sistema di informazione per gli appalti pubblici (progetto SIMAP);

— ridurre la possibilità di errori nella traduzione dei bandi;

— semplificare il compito degli enti appaltanti nella preparazione dei bandi e, in particolare, nella descrizione dell'oggetto dell'appalto;

— semplificare la preparazione delle statistiche in materia di appalti pubblici, comprese quelle necessarie per rispettare gli impegni assunti dalla Comunità con l'accordo sugli appalti pubblici (AAP) concluso nel quadro dell'OMC;

(9) considerando che le informazioni da fornire nei bandi di gara devono essere sufficienti per consentire ai candidati o agli offerenti di valutare se gli appalti proposti li interessano;

(10) considerando che anche alle istituzioni comunitarie sono indispensabili informazioni chiare per prevenire qualsiasi distorsione della concorrenza;

(11) considerando che le imprese hanno dimostrato interesse per il vocabolario loro proposto;

(12) considerando che detto vocabolario sarà adattato alle circostanze, in quanto subirà un riesame a scadenze regolari,

FORMULA LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. Si raccomanda agli enti appaltanti contemplati dalle direttive 90/50/CEE, 93/36/CEE, 93/37/CEE e 93/38/CEE di utilizzare i termini e i codici del CPV (vocabolario comune per gli appalti pubblici) di cui viene pubblicata una versione nel *Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e che sarà regolarmente aggiornato, per descrivere il tipo e l'entità dei loro appalti nei bandi trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Per i bandi relativi ai lavori pubblici si raccomanda di utilizzare il CPV anziché la nomenclatura generale dei lavori pubblici di cui al *Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. S 217 del 16 novembre 1991.

2. Si raccomanda che i candidati o gli offerenti di forniture, lavori e servizi ed i loro rappresentanti utilizzino il vocabolario CPV per designare gli appalti che possano interessarli, nei bandi pubblicati nel *Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e nella base di dati TED (Tenders Electronic Daily).

3. Si raccommanda che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti utili per far conoscere il CPV e per incoraggiarne ed agevolarne l'impiego da parte delle amministrazioni e degli enti appaltanti, dei candidati e degli offerenti.

[1] GU n. L 305 del 6. 11. 1991, pag. 19.

4. Si raccomanda che tutti gli utenti, qualora constatino che il vocabolario CPV non descriva con la chiarezza e la precisione richieste il tipo e l'entità degli appalti, ne informino la Commissione e, se possibile, propongano modifiche servendosi del modulo allegato al CPV.

5. La presente raccomandazione sostituisce la raccomandazione 91/561/CEE.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1996.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione